



COMUNE DI VICALVI

C. A. P. 03030 PROVINCIA DI FROSINONE

Piazza Giovanni Paolo II - Tel. 0776/506512-506476 - P. IVA 00606150605 - Cod. Fisc. 82000530608

e.mail comune@comune.vicalvi.fr.it

ORDINANZA N. 06 DEL 24/05/2024

Oggetto: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA "GIRO" INGRESSO CASTELLO MEDIEVALE DI VICALVI DALL'ARCO "LARGO CELLI" A PIAZZA SAN PIETRO.

PREMESSO che all'interno della cinta muraria del Castello di Vicalvi, il traffico veicolare di qualsiasi natura, è impossibile per le condizioni dimensionali e di sicurezza del percorso stradale essendo un percorso senza via di uscita veicolare;

RITENUTO opportuno, allo scopo di garantire sia la pubblica incolumità e sicurezza, nonché per una migliore fruizione dei percorsi pedonali atti a visitare il nucleo storico del Castello di Vicalvi nella parte interna alla seconda cinta muraria;

ACCERTATA la volontà dell'Amministrazione che venga interdetta la circolazione di qualsiasi veicolo, motoveicolo e velocipede a motore entro le mura del Castello;

VISTO: Il Codice della strada (art. 7, d.lgs. n. 285/92), coordinato con il T.U.E.L. (art. 107, d.lgs. n. 267/2000) nonché ai sensi dell'art. 5, 6, 7 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

VISTO: Il codice della strada, all'articolo 5 ("Regolamentazione della circolazione in generale"), comma 3, stabilisce che "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante le prescritte informative e segnaletica in loco".

VISTO: ribadito che la regolamentazione della circolazione stradale spetta, innanzitutto, e come regola generale, per quanto riguarda, in particolare, la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, l'articolo 7, codice della strada, attribuisce, al comma 1, il compito di disciplina al Comune, con ordinanza dirigenziale, e che l'ente risulta al momento sprovvisto del comando di Polizia Locale,

RITENUTO: che la circolazione veicolare su detta strada in oggetto per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della incolumità personale, nonché per esigenze di tutela ambientale e dei beni già censiti come beni culturali come da "Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45, supplemento ordinario, 24 febbraio 2004".

RITENUTO: che per provate e documentate esigenze personali dei residenti, previa richiesta formale al Comune, si può autorizzare in modo strettamente temporaneo il passaggio a veicoli, debitamente censiti e autorizzati.

ORDINA

Il divieto di circolazione di tutte le categorie di veicoli, motocicli e moto per accertate e motivate esigenze di prevenzione di incolumità pubblica, nonché di tutela del patrimonio ambientale e culturale in territorio storico, anche in relazione alla caratteristica strutturale della strada che non consente il transito anche limitato dei veicoli sopra descritti, fino al 31 dicembre 2024 con possibilità di ulteriori proroghe.

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Signor Prefetto di Frosinone, al Comando dei Carabinieri stazione di Vicalvi anche incaricati della esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza, nonché l'applicazione dell'Articolo 7 del codice della strada è inserito nel Titolo I (Disposizioni generali),

stabilendo la **regolamentazione della circolazione nei centri abitati** e assegna agli enti comunali e territoriali competenza in materia di limitazioni alla circolazione,
Chiunque viola il divieto, l'obbligo o la limitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 € a 345 €.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di 60 giorni e con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Entro il termine di cui al punto precedente potrà essere inoltre presentato ricorso al T.A.R., per motivi di competenza, eccesso di potere o per violazione di legge nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, entro 120 giorno al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sindaco p.t.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione dei prescritti segnali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 ed in particolare dall'art.179 di quest'ultimo decreto.

Vicalvi 27/05/2024



IL SINDACO
Mario FERRERA